



PROPOSTA DI LEGGE

N. 203 del 22 aprile 2025

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

TIERO

***MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1997 N. 13 “CONSORZI
PER LE AREE ED I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XI Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

Al presidente del Consiglio regionale

Antonello Aurigemma

PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1997 N. 13 “CONSORZI
PER LE AREE ED I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE”**

di iniziativa del Consigliere:

Enrico Tiero

Firmato digitalmente da:
Enrico Tiero
Data: 22/04/2025 12:09:25



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 13/1997 come è noto disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, i consorzi promuovono, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.

Con la modifica all'attuale normativa si vuole permettere lo sviluppo del commercio al dettaglio, venendo incontro a diverse istanze provenienti dalle attività produttive del territorio.

C'è soprattutto l'esigenza di attualizzare la normativa e renderla più moderna e funzionale alle richieste del mondo imprenditoriale ed in particolare si mira ad innalzare la capacità competitiva e l'attrattività delle aree industriali e delle stesse imprese. Nello specifico si ritiene utile per non dire necessario agevolare la possibilità di aprire esercizi di vicinato.

Con questa proposta di modifica della l.r. 13/1997, s'interviene sull'art.5 (Funzione dei Consorzi) inserendo il comma g ter, con il quale si afferma che i consorzi, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono in particolare: ad autorizzare, nell'ambito degli insediamenti produttivi, l'utilizzo di spazi da destinare a spaccio aziendale e/o vendita diretta dei beni merceologici, funzionalmente integrati e formalmente connessi con l'attività svolta, nei limiti di superficie dell'esercizio di vicinato. Essi costituiranno, quale pertinenza inscindibile del complesso produttivo, quota parte della superficie utile totale consentita e non potranno essere oggetto di Permesso di costruire separato né

successivamente frazionabile da quello relativo all'attività produttiva (art.1);

Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si trattano di modifiche meramente ordinamentali (art.2).



Art. 1

Modifica dell'art.5 della l.r. 13/1997 (Funzione dei Consorzi)

1. All'articolo 5 della l.r. 13/1997, viene aggiunto il seguente comma:
g ter) ad autorizzare, nell'ambito degli insediamenti produttivi, l'utilizzo di spazi da destinare a spaccio aziendale e/o vendita diretta dei beni merceologici, funzionalmente integrati e formalmente connessi con l'attività svolta, nei limiti di superficie dell'esercizio di vicinato. Essi costituiranno, quale pertinenza inscindibile del complesso produttivo, quota parte della superficie utile totale consentita e non potranno essere oggetto di Permesso di costruire separato né successivamente frazionabile da quello relativo all'attività produttiva.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XI Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

Art.2

(Clausola di non onerosità)

“Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si trattano di modifiche meramente ordinamentali”.

Firmato digitalmente da:
Enrico Tiero
Data: 22/04/2025 12:09:26